



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST  
Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – Emilia Romagna

Venezia, **23 LUG. 2010**

Prot. N. 3650 -DGT Nord Est/V/ 9  
(da riportare in ogni corrispondenza)

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI  
UFFICI PROVINCIALI  
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE  
DELLA D.G.T NORD EST  
LORO SEDI

AI SIG. DIRETTORE DEL  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI  
BOLZANO

AI SIG. DIRETTORE DEL  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI  
VERONA

AI SIG. DIRETTORE DEL  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI  
BOLOGNA

AI SIGG. DIRETTORI  
DEGI UFFICI EX  
MOTORIZZAZIONE CIVILE DEL FRIULI VENEZIA  
GIULIA  
LORO SEDI

E p.c.

OFFICINE BOLGAN  
Sig. Sandro Bolgan  
Via Mutinelli, 6  
30174 MESTRE (VE)

OFFICINA MECCANICA B.S.  
Sig. Bianchin Antonio  
Via Everardo n. 11/13  
31100 TREVISO

OMSP MACOLA SRL  
Ing. Tulio Gnes  
Viale Veneto, 26/28  
35020 SAONARA (PD)

ALKOM SRL  
Sig. Pizza  
Via Legnaghese 2/A  
37040 ARCOLE (VR)

TECHNOIMPIANTI A.P.M. S.R.L. STUDIO TECNICO  
PROGETTAZIONE  
Ing. Claudio Amantia  
Via Don Minzoni, 6  
24030 SOLZA (BG)

S.A.C.I.M. Srl  
V. C. Cattaneo 109  
47023 CESENA

Ing. Giovanni Merli  
V. Capalati F. n. 6  
29100 PIACENZA

COMEC 2  
Via U. Foscolo 33  
29027 PODENZANO (PC)

NUOVA SOSMA  
Via Civinelli n. 953  
47522 Borgo Pievesestina (FC)

RICOFER S.r.l.  
via Caduti delle Carzole, 25  
43036 Fidenza (PR)

Oggetto: autorizzazione alla circolazione nazionale dei veicoli e delle cisterne.  
D.M. 18/02/2010.

Come è noto le disposizioni dell'ADR 2009 sono state recepite con D.Lgs. 27/01/10 a cui è seguito il D.M. 18/02/2010 che dà disposizioni sulla circolazione di veicoli-cisterna e cisterne costruiti in data anteriore al 01 gennaio 1997.

Sull'argomento sono state emanate due circolari esplicative, la n°34171 del 19/04/2010 e la n°44814 del 20/05/2010, sulle quali, lo Scrivente, anche a seguito di sollecitazione da parte dell'utenza interessata e dei tecnici degli UMC, ravvisa la necessità di fornire alcuni chiarimenti in merito.

**1. DM 18/02/2010 Artt. 1 e 2**

Veicoli-cisterna e cisterne costruite prima del 01 gennaio 1997, non ADR, ma costruite secondo norme nazionali in vigore al 31/12/1996.

In fase di revisione periodica si procederà ad autorizzare la permanenza in servizio per 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DM 11 marzo 2012, e comunque entro il limite temporale di 25 anni del veicolo e/o della cisterna (comma 2 dell'art.1 o art.2); sul tagliando da applicare sulla carta di circolazione si riporterà la dicitura "comma 2"

**Veicolo ammesso al trasporto nazionale di merci pericolose su strada sino al ..... ai sensi del comma 2 articolo 1 del DM 18 febbraio 2010**

Nel caso in cui la limitazione è data dal veicolo e non dalla cisterna

**Veicolo ammesso al trasporto nazionale di merci pericolose su strada sino al ..... ai sensi del comma 2 articolo 2 del DM 18 febbraio 2010**

Nel caso in cui la limitazione è data dalla cisterna e non dal veicolo

Dopo tale scadenza, sempre entro il limite temporale di 25 anni di anzianità del veicolo e/o della cisterna, il veicolo stesso potrà continuare a circolare trasportando esclusivamente le

materie elencate al comma 1, purché previste sul libretto cisterna, (comma 1 dell'art. 1 o art.2); sulla carta di circolazione si applicherà un nuovo tagliando con indicato "comma 1".

**Veicolo ammesso al trasporto nazionale di merci pericolose su strada sino al ..... ai sensi del comma 1 articolo 1 del DM 18 febbraio 2010**

Nel caso in cui la limitazione è data dal veicolo e non dalla cisterna (anzianità massima veicolo: 25 anni)

**Veicolo ammesso al trasporto nazionale di merci pericolose su strada sino al ..... ai sensi del comma 1 articolo 2 del DM 18 febbraio 2010**

Nel caso in cui la limitazione è data dalla cisterna e non dal veicolo (anzianità massima cisterna: 25 anni)

L'indicazione "comma 1" verrà rilasciata, sempre in sede della prossima revisione periodica, solo se l'intestatario della carta di circolazione ne fa esplicita richiesta.

## **2. Circolare n°34171 del 19/04/2010**

L'annotazione di cui al paragrafo intitolato "CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI" deve essere interpretata per i trattori stradali e per i veicoli porta contenitori o scarrabili, solo se il trasporto avviene con **cisterna o contenitori cisterna** in quanto tali veicoli potranno continuare a trasportare merci pericolose in colli o alla rinfusa. Tale precisazione dovrà essere riportata nella sopra citata annotazione.

## **3. Primo rilascio del "barrato rosa"**

- per i "veicoli completati" approvati in unico esemplare, come disposto dalla circolare prot. n. 4943 MOT2/E del 10 dicembre 2002, il rilascio del "barrato rosa" può essere effettuato senza la necessità di sottoporre il veicolo stesso a ulteriore visita a condizione che la richiesta avvenga contestualmente all'immatricolazione del veicolo. In questo caso può essere riportata nelle note dello stesso certificato "Primo rilascio effettuato sulla base del certificato d'approvazione N° .....". Sul certificato d'approvazione deve essere annotata la rispondenza alla sola tipologia ADR corrispondente al veicolo completato (EXII o EXIII, oppure FL o AX o OX).
- Nel caso invece di "veicolo completo" omologato (ad esclusione dei trattori per semirimorchio), il rilascio del certificato ADR, può avvenire solo a condizione che sia

sottoposto a visita. Nel caso in cui la richiesta sia effettuata dal costruttore del veicolo tale documento, avente validità annuale, verrà redatto manualmente per la mancanza del nome del proprietario e della targa del veicolo. Questi due dati mancanti dovranno essere riportati nel sistema informatico dall'UMC che procederà all'immatricolazione. Quest'ultima operazione dovrà essere eseguita, senza oneri a carico dell'intestatario.

#### 4. Ulteriori chiarimenti

- i veicoli cisterna costruiti dopo il 01/01/1997 sono da considerarsi conformi all'ADR e di conseguenza dovrà essere rilasciato il "barrato rosa" anche se a pag. 33 del libretto MC813 non è espressamente riportata la dicitura "*è ammesso il rilascio del certificato di conformità dell'ADR*";
- in caso di richiesta di classificare "ex-novo" un veicolo cisterna o una cisterna alle norme ADR, l'operazione potrà essere effettuata solo se l'adeguamento avverrà in conformità alle norme in vigore (attualmente ADR 2009). Tale possibilità non si intende valida per cisterne costruite non conformemente all'ADR dopo l'entrata in vigore del D.M. 8 e 9/08/1980 (la nota di tale non conformità è riportata a pag. 33 del libretto MC 813). La condizione che il veicolo abbia un'anzianità non superiore a sette anni è da intendersi valida solo se le modifiche comportano interventi strutturali sul veicolo e/o sulla cisterna.

Nel caso invece di veicoli già classificati ADR, per i quali l'ADR impone un adeguamento alla norma, la limitazione dell'anzianità, non superiore ad anni sette, non è da ritenersi applicabile. E' il caso per esempio di applicazione del dispositivo ABS con sostituzione degli assali, delle protezioni laterali e superiori ecc. In tali circostanze si rammenta che l'applicazione di nuove tipologie di impianto frenante è di competenza dei CPA, salvo il caso in cui il veicolo stesso venga reso conforme ad un tipo già omologato;

- qualora in sede di rinnovo del "barrato rosa", non risulti annotata sulla carta di circolazione la dicitura EX/II-EX/III-FL-AT-OX, si dovrà comunque procedere all'operazione in quanto l'unico documento che attesta la rispondenza all'ADR è il "barrato rosa" stesso.

Si rammenta infine che:

- Il decreto DM 18/02/2010 si applica solo ai veicoli non dotati di dispositivo antibloccaggio per i quali l'ADR prevedeva la messa fuori servizio al 1/1/2010;

- l'obbligo del dispositivo di frenatura antibloccaggio per i veicoli e del rallentatore o freno motore per gli autoveicoli è stabilito dal punto 9.2.3.1 dell'ADR 2009 ed è riassunto nell'allegato prospetto;
- un veicolo classificato FL comprende anche la classificazione AT, un veicolo classificato EXIII comprende anche la classificazione EXII, per cui non è necessario che il "barrato rosa" riporti espressamente entrambi i codici.

  
IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dott. Ing. Giovanni LANATI)

Allegato: "Prospetto date obbligo ABS e rallentatore per autoveicoli e rimorchi secondo ADR"

**PROSPETTO DATE OBBLIGO ABS E RALLENTATORE PER AUTOVEICOLI E RIMORCHI SECONDO ADR 2009**

(Allegato alla nota prot. n. 3650N/9 del 23/07/2010)

categoria veicolo	categoria veicolo secondo ADR	data prima immatricolazione o approvazione	obbligo ABS e categoria	obbligo rallentatore o freno motore
1a veicolo a motore (N3) di massa a pieno carico superiore a 16 t non atto al traino o con massa rimorchiabile fino a 10 t	EX/III - AT - FL - OX	immatricolato fino al 30/6/1993	NO / SI, categoria 1 <sup>(1)</sup>	NO
2a veicolo a motore (N3) di massa a pieno carico superiore a 16 t con massa rimorchiabile superiore a 10 t	EX/III - AT - FL - OX	immatricolato dal 01/07/1993	SI, categoria 1	SI, prova di tipo II bis o II A
3a rimorchio e semirimorchio (O4) di massa a pieno carico superiore a 10 t	EX/III - AT - FL - OX	qualsiasi	SI, categoria A	non ricorre
4a veicolo a motore <sup>(2)</sup> autorizzato a trainare rimorchi di massa a pieno carico superiore a 10 t	EX/III - AT - FL - OX	immatricolato fino al 30/6/1995	NO / SI, categoria 1 <sup>(1)</sup>	non previsto
5a veicolo a motore (N2 e N3) di massa a pieno carico fino a 16 t non atto al traino o con massa rimorchiabile fino a 10 t	EX/III - AT - FL - OX	immatricolato dal 01/07/1995	SI, categoria 1	non previsto
1b veicolo a motore (N3) di massa a pieno carico superiore a 16 t non atto al traino o con massa rimorchiabile fino a 10 t	trasporto merci pericolose in colli o alla rinfusa (SENZA rilascio "barrato rosa")	APPROVATO prima del 30/6/2001	NO	non previsto
2b veicolo a motore (N3) di massa a pieno carico superiore a 16 t con massa rimorchiabile superiore a 10 t		dal 01 luglio 1997	SI, categoria 1	non previsto
3b rimorchio e semirimorchio (O4) di massa a pieno carico superiore a 10 t		dal 01 luglio 1997	SI, categoria 1	non previsto
4b veicolo a motore <sup>1</sup> autorizzato a trainare rimorchi di massa a pieno carico superiore a 10 t		dal 01 luglio 1997	SI, categoria A	non previsto
5b veicolo a motore (N2 e N3) di massa a pieno carico fino a 16 t non atto al traino o con massa rimorchiabile fino a 10 t		dal 01 luglio 1997	SI, categoria 1	non previsto
		dal 31 marzo 2001 con esclusione dei veicoli immatricolati con deroghe di fine serie	SI, categoria 1	non previsto

<sup>(1)</sup> obbligo ABS nel caso di veicoli approvati per la prima volta a partire dal 01/07/2001 indipendentemente dalla data di prima immatricolazione

<sup>(2)</sup> di massa complessiva a pieno carico inferiore od uguale a 16 t, per masse superiori a 16 t vedere i punti 2a o 2b